

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SEGNÌ)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1953

#### Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea

ONOREVOLI SENATORI. — I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono stabiliti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, rispettivamente in anni 58 e 57.

La determinazione di limiti di età così bassi per i gradi più elevati della carriera degli ufficiali piloti risenti dei concetti ai quali si era ispirata la disciplina della materia nel passato, quando l'impiego delle formazioni aeree richiedeva che le grandi unità venissero comandate dal volo e quando la carriera degli ufficiali piloti si svolgeva con un ritmo molto rapido.

Ora, per quanto concerne l'impiego, l'evoluzione dei mezzi ha introdotto criteri del tutto nuovi e attualmente l'unità tattica più grande praticamente impiegata è considerata da tutte le aviazioni il gruppo. I gruppi,

che partono da diverse basi e debbono rientrare a diverse basi, vanno unitariamente guidati e comandati da terra con sistemi elettronici.

In tale quadro l'idoneità psico-fisiologica al volo, pur continuando a rappresentare una necessità anche per i gradi più elevati, non raggiunge più il livello della incondizionata prestazione, livello che — del resto — per i moderni velivoli a reazione non può richiedersi oltre i 35-40 anni.

Una conferma di quanto sopra è data dai limiti di età che presso i Paesi in possesso delle aviazioni più progredite sono stabiliti per i gradi più elevati. Così — ad esempio — in America i marescialli capi e i marescialli, che corrispondono rispettivamente ai nostri generali di squadra e di divisione, cessano dal servizio a 62 anni; in Inghilterra gli ufficiali degli stessi gradi cessano dal servizio a 60 anni.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circa l'andamento della carriera, è da tener presente che le vicende del dopoguerra hanno determinato un processo di invecchiamento dei quadri che ha via via annullato ogni traccia dei rapidi progressi fatti nel passato dagli ufficiali che dovrebbero accedere nei prossimi anni ai gradi più elevati. Valga l'esempio dei colonnelli e generali di brigata promossi nel corso dell'anno 1957, con età media rispettivamente di anni 48 e 51,5: trattasi complessivamente di sedici ufficiali per i quali il grado di generale di squadra aerea è raggiungibile solo intorno al cinquantaseiesimo anno di età e che potranno quindi esservi impiegati, con gli attuali limiti di età, solo per due anni.

Una siffatta situazione non è, oltre tutto, consona all'interesse del servizio, in quanto determinerà una troppo frequente rotazione al vertice della gerarchia, e cioè in quegli incarichi ai quali sono connesse attività di studio, di pianificazione e di realizzazione, che non possono umanamente esaurirsi e nemmeno adeguatamente concretarsi in un periodo di due anni.

Nè potranno aversi miglioramenti in avvenire. Infatti la legge 12 novembre 1955, n. 1137, che ha disciplinato *ex novo* l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale ha stabilito in modo tale le aliquote di ruolo entro le quali debbono trovarsi compresi gli elementi da valutare per l'avanzamento da determinare le seguenti permanenze minime nei vari gradi:

ufficiale inferiore . . . . .	anni	12
maggiore e tenente colonnello . . . . .	»	8
colonnello . . . . .	»	5
generale di brigata aerea . . . . .	»	4
generale di divisione aerea . . . . .	»	4
-----		
Totale . . . . .	anni	33

Atteso, poi, che le promozioni si conseguono nell'anno successivo a quello della valutazione, e computando quindi un altro anno per ogni promozione, una volta normalizzate le carriere secondo il ritmo stabilito dalla citata legge, un ufficiale del ruolo naviganti normale, con gli attuali limiti di età, ben difficilmente potrebbe conseguire il grado di generale di squadra aerea e perverrebbe soltanto al limite dell'età a quello di generale di divisione aerea.

Per le suesposte ragioni si ritiene indispensabile procedere alla determinazione di nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea e si stima che tali nuovi limiti possano essere adeguatamente stabiliti rispettivamente in anni 60 e 58.

A tale scopo risponde l'articolo unico dell'unito disegno di legge.

Giova far presente che il provvedimento, oltre a non apportare alcun maggior onere rispetto agli stanziamenti di bilancio, non potrà avere alcun effetto negativo nella carriera degli ufficiali dei gradi inferiori.

Invero secondo il criterio adottato dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, che è quello del cosiddetto avanzamento normalizzato, le promozioni annuali ai gradi di generale di squadra aerea e di divisione aerea vengono effettuate in numero fisso (rispettivamente due e tre), supplendosi con l'istituto delle vacanze necessarie alla eventuale insufficienza di vacanze naturali e correlativamente rinviandosi all'anno successivo le vacanze eventualmente eccedenti. In conseguenza nessun rallentamento si avrà nel ritmo delle carriere anche se in qualche anno, per effetto dell'aumento dei limiti di età, non vi saranno sufficienti vacanze naturali.

Giova tener presente, infine, che la visita medica annuale alla quale vengono obbligatoriamente sottoposti tutti i piloti militari è garanzia che comunque non sono tenuti nel servizio permanente effettivo ufficiali che non possano operare nella pienezza dei mezzi fisici e intellettuali.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I limiti di età stabiliti dalla tabella n. 3  
annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113,  
per la cessazione dal servizio permanente  
dei generali di squadra aerea e di divisione  
aerea sono modificati come segue:

generali di squadra aerea . . .	anni 60
generali di divisione aerea . . .	anni 58